N. R.G. VOL. 2020/707



TRIBUNALE DI BOLOGNA

IV SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati :

dott. Fabio Florini Presidente

dott. Giovanni Salina Giudice Relatore

dott.ssa Antonella Rimondini Giudice

Nel procedimento ex art. 2409 c.c., iscritto al n. R.G. VOL. 707/2020 promosso da:

P con il patrocinio dell'avv. SOGGIA PIERPAOLO.

RICORRENTE

contro

U.,), in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., con il patrocinio dell'avv. SGAMBATI ANTONIO.

M (C.F.) con il patrocinio dell'avv. L'ASTORINA UMBERTO e dell'avv. FORTE DAVIDE.

M (C.F.) con il patrocinio dell'avv. L'ASTORINA UMBERTO e dell'avv. FORTE DAVIDE.

L (C.F.) con il patrocinio dell'avv. L'ASTORINA UMBERTO e dell'avv. FORTE DAVIDE.



P (C.F.) con il patrocinio dell'avv. SOVIENI ANSELMO.

RESISTENTI

all'esito dell'udienza tenuta con modalità "cartolare" in data 27 maggio 2020,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso, ex art. 2409 c.c., depositato in data 31 gennaio 2020, P quale socia titolare di quota di partecipazione azionaria pari al 22,6% del capitale sociale della società U s.p.a., impresa operante nel settore della commercializzazione di materiali ed accessori per autoveicoli, chiedeva che l'intestato Tribunale, previa nomina, ex art. 78 c.p.c., di curatore speciale per la società U "disposti gli opportuni provvedimenti provvisori, ivi compresa la sospensione di amministratori e sindaci dalle loro funzioni, revocasse l'organo amministrativo e l'organo di controllo, nominando un amministratore giudiziario cui attribuire i poteri di amministrazione incluso quello di avviare un'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi revocati".



In particolare, la ricorrente asseriva che gli amministratori della società Uxxxx, nella, a suo dire, colpevole inerzia dei sindaci, avevano creato una parallela procedura di gestione delle vendite a vantaggio di clienti titolari di partita IVA, la quale (procedura) prevedeva l'iniziale emissione del documento di trasporto dei beni oggetto di ordinativo e la sua successiva sostituzione/soppressione con un documento denominato VP, cui poi faceva sèguito l'emissione di un mero scontrino in luogo della prescritta fattura, il che avrebbe consentito, da un lato, al cliente di mantenere l'anonimato e, dall'altro, alla società di eludere la normativa fiscale in tema di vendita a cliente imprenditore, nonché impedito, al contempo, lo svolgimento di verifiche effettive sulle movimentazioni di merci e sulla reale corrispondenza tra gli importi indicati nel predetto scontrino e quelli concretamente corrisposti dal cliente.

Precisava altresì la ricorrente che le suddette circostanze erano state, in precedenza, "denunciate", a norma dell'art. 2408 c.c., al Collegio dei Sindaci, il quale, all'esito delle indagini svolte, a suo dire, in modo superficiale, incompleto ed intempestivo, aveva predisposto una compiacente ed erronea relazione volta ad escludere o, comunque, a minimizzare le denunciate anomalie gestorie.

Lamentava, quindi, la ricorrente che la sopra descritta procedura di gestione delle vendite, costituendo grave irregolarità gestoria sotto il profilo contabile, fiscale e penale, esponeva la società al pericolo di rilevanti sanzioni e, quindi, di ingente danno

Previa nomina da parte dell'adito Tribunale di curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., la società si costituiva in giudizio, ed esaminata la documentazione messa a disposizione dagli organi societari, concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto della richiesta di revoca dell'organo amministrativo e del collegio sindacale in ragione della sostanziale rimozione della denunciata irregolarità, disponendo, – se ritenuto opportuno - l'ispezione contabile ed amministrativa di U



Con separate memorie difensive ritualmente depositate, si costituivano nella presente procedura gli amministratori ed i sindaci della società , i quali, ricusando gli addebiti loro, rispettivamente, mossi dalla ricorrente, contestavano, in ogni caso, la gravità e, soprattutto, l'attualità delle anomalie denunciate in ricorso, di cui, quindi, chiedevano l'integrale rigetto.

Nel corso del giudizio, previo deposito di memorie difensive autorizzate, il Giudice, all'udienza del 27 maggio 2020 tenuta con modalità "cartolare", rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il ricorso di cui in premessa non sia meritevole di accoglimento.

Come noto, l'istituto disciplinato dall'art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all'autorità giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione della società, mentre il controllo giudiziale non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza.

Oggetto di denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei doveri su di essi spettanti, purché attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società, mentre l'istituto è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell'azione di responsabilità.

Donde consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica. Inoltre, le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c. (v., ad es. Tribunale Venezia Sez. spec. in materia di imprese Decr., 06/02/2019).



Orbene, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa la reale ampiezza dell'irregolarità denunciata dalla ricorrente e, in particolare, se questa involga l'intera attività di impresa ovvero solo una parte di essa, nella fattispecie in esame, difetta, in ogni caso, (quantomeno) il requisito della sua attualità.

Infatti, sulla delle documentate allegazioni svolte dai resistenti, scorta sostanzialmente avallate da quelle del curatore speciale dell'ispezionanda società e, comunque, non adeguatamente confutate, in parte qua, dalla ricorrente, risulta che, a seguito della precedente denuncia al Collegio Sindacale effettuata, ex art. 2408 c.c., e dei rilievi, sul punto, mossi dall'organo di controllo, gli amministratori della società attraverso mirati interventi, correttivi e di implementazione, sul sistema di gestione delle vendite e l'adozione di misure di normalizzazione del relativo sistema, hanno, di fatto, "sanato" l'anomalia in commento, eliminando la sopra descritta procedura c.d. VP.

Ne consegue che, in difetto di significativi elementi di valutazione di segno contrario, deve ritenersi che la denunciata irregolarità in commento, indipendentemente dalle sue dimensioni e dalla sua reale gravità, abbia comunque perso il necessario requisito dell'attualità che, alla luce dei principi sopra enunciati, rappresenta uno degli indefettibili presupposti per l'utile esperimento del rimedio ripristinatorio de quo.

Al riguardo, appaiono significative le condivisibili osservazioni svolte dal curatore speciale, il quale, nella sua veste di organo neutrale e rappresentativo degli interessi prioritari del sodalizio in danno del quale sarebbero state commesse le denunciate irregolarità, ha evidenziato come, dagli atti messi a disposizione dagli organi societari e soprattutto dai risultati delle operazioni di riconciliazione, contabile, fiscale, bancaria e di magazzino poste in essere medio tempore, l'irregolarità gestoria descritta in ricorso e, segnatamente, la procedura di vendita denominata VP praticata e monitorata fino al luglio 2019, avente di per sé una gravità contenuta ed una limitata potenzialità dannosa, ancorchè oggettivamente discutibile ed opaca, non sia più attuale e persistente.



Come in precedenza esposto, tali conclusioni non appaiono sufficientemente confutate dalla ricorrente, la quale, pur sottolineando la gravità e la dannosità degli illeciti denunciati, non è stata, tuttavia, in grado di fornire ulteriori e nuovi elementi in base ai quali poter affermare la persistenza delle anomalie in questione.

infatti, ha, sul punto, sostanzialmente circoscritto le proprie argomentazioni a fatti e circostanze ante luglio 2019, quindi, a situazioni ormai cristallizzate, i cui effetti, ove pregiudizievoli, si sono stabilizzati ed essi potranno semmai essere oggetto di rimedi non di natura ripristinatoria, come quello disciplinato dall'art. 2409 c.c., bensì di tipo risarcitorio ex artt. 2393 e 2394 c.c.

Le considerazioni sopra svolte hanno inevitabili ricadute anche sulle ulteriori irregolarità denunciate dalla ricorrente, anch'esse pregresse e non più attuali e, per ciò, non più suscettibili di rimedi aventi, come detto, finalità di mero ripristino della legalità e regolarità gestoria.

Oltretutto, in merito alle ulteriori anomalie dedotte dalla ur sempre connesse a quella c.d. "principale" concernente la sopra esaminata procedura VP, deve osservarsi come non siano stati offerti utili elementi per ritenere fondato il sospetto che, da un lato, siano state commesse vere e proprie soppressioni di documenti contabili e/o fiscali, potendosi tutt'al più ravvisare, al riguardo, un contenuto numero di annullamenti di documenti di trasporto, e, dall'altro, siano stati realizzati incassi non contabilizzati, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alle operazioni di riconciliazione, contabile, fiscale, di cassa e bancarie, i cui risultati effettivi non hanno evidenziato significativi scostamenti da quelli formali.

Quanto alla denunciata violazione della normativa fiscale in tema di fatturazione, sul punto, il sospetto paventato dalla ricorrente (illegittima emissione di scontrino in luogo di fattura) non risulta fondato alla luce del più condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza in subiecta materia.



Infatti, l'art. 21 c. I DPR n. 633/72, stabilisce che "per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili [...]".

Il successivo art. 22, in materia di commercio al minuto e attività assimilate, tra le quali vanno pure ricomprese le vendite effettuate non esclusivamente all'ingrosso ma anche al dettaglio dalla società prevede che "l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; [...] (comma 1) "gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla" [...] (comma 3).

Come detto, sul punto, la giurisprudenza, tributaria e di legittimità, ha enunciato alcuni principi generali in base ai quali l'anomalia denunciata dalla non sembra configurare gli estremi della ipotizzata grave irregolarità gestoria potenzialmente foriera di danno per la società.

Infatti, è stato affermato che "a norma dell'art. 22 comma 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, il commerciante al minuto è tenuto ad emettere fattura per le cessioni di beni solo se il cliente ne faccia richiesta, mentre per il comma ultimo dello stesso articolo l'obbligo della richiesta della fattura sussiste per il cliente, se imprenditore, che acquista beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa" (Comm. Trib. Centr., sez. XIII, 10.2.1989, n. 1112, in Comm. trib. centr. 1989, I,146).

I giudici tributari hanno poi precisato che ai sensi dell'art. 22 cit. l'obbligo del commerciante al minuto di emettere fattura sussiste, non già se egli sia a conoscenza dell'attività imprenditoriale svolta dal cliente, ma soltanto se sia quest'ultimo a farne richiesta.

Infatti, è stato affermato che "i commercianti al minuto sono tenuti all'emissione della fattura e della bolla di accompagnamento, quando cedono ad altri imprenditori



beni che formano oggetto dell'attività propria di questi ultimi. Pertanto, se non vi è prova che l'acquirente, all'atto dell'acquisto, abbia dichiarato al commerciante la sua qualifica di imprenditore, è illegittimo l'avviso di irrogazione di sanzioni, emesso nei confronti del commerciante mittente, per il mancato rilascio della bolla di accompagnamento" (Comm. Trib. Centr., sez. X, 5.3.1996, n. 973, in Corriere trib. 1997, 679; Giur. imp. 1997, 230).

La normativa in commento, quindi, pone a carico dell'acquirente imprenditore l'obbligo di richiedere la fattura qualora l'oggetto dell'acquisto sia costituito da beni oggetto dell'attività, mentre a carico del cedente vi sarebbe obbligo di emettere fattura solo a seguito di esplicita richiesta.

Il superiore assunto trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui "da una corretta interpretazione del combinato disposto dei citati articoli emerge quindi che i commercianti al dettaglio hanno l'obbligo di emettere la fattura solo su richiesta del cliente, non oltre il momento di effettuazione della operazione (art. 22, comma 1, DPR 633-72), mentre <l'obbligo della richiesta della fattura sussiste per il cliente, se imprenditore, solo quando acquisti beni formanti oggetto dell'attività propria della sua impresa>, dei quali effettui cioè lavorazione, commercio, noleggio o locazione finanziaria" (Cass., 16.2.1998, n. 1641).

Inoltre, per quel che concerne gli addebiti direttamente mossi al Collegio dei Sindaci, richiamate anche in questa sede le considerazioni in precedenza svolte in punto di perdita di attualità delle denunciate anomalie gestorie, si ritiene che le doglianze svolte dalla ricorrente circa l'operato dell'organo di controllo non siano fondate neppure a livello di sospetto, atteso che le tempistiche, le modalità ed i risultati delle verifiche da questo espletate a seguito della denuncia ex art. 2408 c.c. presentata dalla non appaiono censurabili avuto riguardo alla complessità dei temi da approfondire, alla sostanziale correttezza e conformità, contabile, fiscale e bancaria, degli esiti dei controlli e all'intervenuto ripristino della regolarità gestoria anche grazie ai rilievi mossi dai sindaci.



Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso di cui in premessa deve essere rigettato.

Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in considerazione della normalizzazione gestoria intervenuta solo a seguito della denuncia proposta dalla ricorrente e dell'opacità della condotta comunque tenuta dagli amministratori, nella fattispecie in esame, ricorrano le condizioni per disporre la loro integrale compensazione tra la ricorrente, da un lato, e la società ed i suoi amministratori, dall'altro, ponendo, invece, a carico della ricorrente, in ossequio al principio di soccombenza, quelle sostenute dai sindaci.

P.Q.M.

RIGETTA

il ricorso di cui in premessa.

CONDANNA

la ricorrente al rimborso in favore di in solido tra loro, delle spese di lite liquidate complessivamente in €
4.150,00, oltre accessori se e come dovuti per legge, disponendo tra le altre parti
l'integrale compensazione.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale il 9 luglio 2020.

Il Presidente Dott. Fabio Florini Il Giudice est.

Dott. Giovanni Salina

